

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3720 del 14/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale Pineti Monica per impianto destinato ad attività di laboratorio di smielatura, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), via S.P. 60 nn. 29-31, loc. Castel dell'Alpi
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3870 del 14/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **Pineti Monica** per l'impianto destinato ad attività di laboratorio di smielatura, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), via S.P. 60 nn. 29-31, loc. Castel dell'Alpi.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla ditta individuale Pineti Monica (C.F. PNTMNC71P44A944C e P.I. 04261370375) per l'impianto destinato ad attività di laboratorio di smielatura, sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), via S.P. 60 nn. 29-31, loc. Castel dell'Alpi, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la ditta individuale **Pineti Monica** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta individuale Pineti Monica (C.F. PNTMNC71P44A944C e P.I. 04261370375) con sede legale in Comune di Bologna, via Don Luigi Sturzo n. 36/A ed impianto sito in Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), via S.P. 60 n. 29-31, loc. Castel dell'Alpi, ha presentato, nella persona di Pierpaolo Fornasari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 12/05/2016 (Prot. n. 5815) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 12/05/2016 Prot. n. 5822 (Pratica SUAP n. 2016/5815) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/05/2016 al PGBO/2016/8626 e confluito nella **Pratica SINADOC 17488/2016**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - ST di Bologna, con nota PGBO/2017/13865 del 16/06/2017, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 14/07/2017

Per conto del Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni Stefano Stagni⁸

Il Dirigente Responsabile della SAC di Bologna

Valerio Marroni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2016-01 del 08/01/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto DITTA INDIVIDUALE PINETI MONICA

Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), via S.P. 60 nn. 29-31, loc. Castel dell'Alpi

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e al Paragrafo III del Punto 2.3 della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.

Classificazione degli Scarichi

Scarico in acque superficiali (Torrente Savena) classificato (visto il nulla osta di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Montagna PGBO/2017/13865 del 16/06/2017) come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge”, costituite dall’unione di acque reflue domestiche provenienti dall’unità abitativa (unità immobiliare 1) e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche provenienti dall’attività di laboratorio di smielatura (unità immobiliare 2).

Le acque reflue provenienti dall’unità abitativa e dal laboratorio di smielatura (3 A.E.) sono preventivamente trattate mediante fossa Imhoff da 1 m³ (< di 5 A.E.) e degrassatore da 200 lt (quest’ultimo per i soli reflui derivanti dalla cucina dell’unità abitativa e dal lavaggio attrezzature del laboratorio di smielatura) prima di essere trattate mediante filtro percolatore anaerobico da 500 lt (< di 5 A.E.). A valle del filtro percolatore anaerobico è installato un pozzetto pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell’allegato A della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
2. È vietato scaricare nella rete fognaria sostanze pericolose o tossiche, quali ad esempio disinfettanti, oli e grassi vegetali e minerali, acidi e basi in forti concentrazioni.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all’emanazione di diverse o più restrittive normative.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

4. Lo scarico soggetto alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.
5. Il Titolare dello scarico, nel relativo punto di controllo in uscita dal filtro percolatore anaerobico, deve osservare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla tabella D della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
6. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
7. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
8. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - b) il pozzetto di campionamento dello scarico deve essere conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) gli impianti di trattamento delle acque domestiche e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche per legge dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - g) lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di ristagni, impaludamenti e/o altri inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
9. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente:
 - a) ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

- b) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
 - c) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico e al volume dello stesso o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque reflue.
11. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 17488/2016

Documento redatto in data 14/07/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.